Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 15 marzo 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione N. 184 - Area Generale di Coordinamento N. 17 Ormel **- L.R.n. 7 del 14/3/2003 "Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale". Approvazione criteri e modalità concessione contributi finanziari.**

omissis

PREMESSO

- che con la L.R. 14/03/2003, n. 7, pubblicata sul BURC n. 13 del 24/03/2003, è stata prevista la disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale, abrogando contemporaneamente gli artt. nn. 2, 3, 4, 17 e 18 della L.R. n. 4/1983, la L.R. n. 49/1985, nonché le LL.RR. 4/1979, 26/1983, 32/1987, 18/1988, 19/1989, 6/1990, 17/1990, 21/1990, 23/1994, 10/2000 e 9/2001;

- che le iniziative culturali previste consistono - come dispone l'art. 2 della legge - in convegni, mostre e rassegne, iniziative di studio e documentazione attinenti ai beni e alle attività culturali, iniziative per recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della Campania, nonché ogni altra attività diretta alla produzione ed alla divulgazione della cultura;

- che con atto deliberativo di GR. n. 2189 del 27/06/2003 è stato costituito l'Albo Regionale delle Istituzioni, Associazioni e Fondazioni culturali di preminente interesse regionale;

CONSIDERATO che è necessario definire criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari per la promozione culturale in attuazione della L.R. 7/2003 oltre che la relativa modulistica;

RITENUTO di dover uniformare gli interventi regionali di promozione culturale a criteri univoci, che tengono conto del quadro normativo, degli incontri di concertazione tenutisi con gli Assessorati alla Cultura delle Province della Campania e della realtà del tessuto associativo regionale in campo culturale;

- di specificare, pertanto, i seguenti criteri:

1) I contributi assegnabili ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 7/2003 sono volti a promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative culturali finalizzate a favorire l'integrale sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile della comunità campana, valorizzandone la storia, l'identità, il pluralismo delle espressioni e l'integrazione nel contesto nazionale ed internazionale.

2) Dette iniziative rientrano tra le seguenti tipologie:

a) studio e documentazione attinenti ai beni e alle attività culturali;

b) convegni, mostre, rassegne;

c) iniziative per recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della Campania;

d) ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione della cultura, anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo.

3) Rientra nelle attività di divulgazione della cultura anche la partecipazione a mostre, fiere ed eventi culturali in Italia e all'Estero.

4) Le quote degli stanziamenti annualmente disponibili nel Fondo Unico Cultura (FUC) per le attività da destinare ai soggetti iscritti all'Albo Regionale, alla Sezione Speciale e alle Amministrazioni Provinciali sono definite dalla Giunta in sede di redazione del Piano annuale di promozione culturale.

5) In sede di prima attuazione e in relazione a quanto disposto dall'articolo 4 della Legge, una quota del FUC fino al 50% delle risorse disponibili è assegnata alle Amministrazioni Provinciali.

6) Ai fini della predisposizione del Piano triennale ed annuale, nonché dell'attribuzione delle risorse finanziarie, le Amministrazioni Provinciali trasmettono al competente Settore regionale, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione sulle esigenze culturali del territorio di propria competenza e sull'attuazione del piano nell'anno precedente.

7) La somma da assegnare annualmente alle Province per il finanziamento delle iniziative promosse dalle associazioni culturali iscritte negli elenchi provinciali di cui all'articolo 9 della Legge, viene così ripartita:

a) una quota, uguale per ciascuna Provincia, non inferiore al 20% e non superiore al 30% dello stanziamento complessivo destinato alle Province;

b) la rimanente disponibilità viene divisa tra le Amministrazioni Provinciali in maniera direttamente proporzionale al numero degli abitanti di ciascuna Provincia, assunto come indicatore delle esigenze culturali del territorio.

8) Possono chiedere l'iscrizione all'Albo Regionale, istituito con Delibera della Giunta Regionale n. 2199 del 27/6/2003, le Associazioni, le Fondazioni, le Istituzioni e le Società con sede principale nel territorio regionale che godano, della personalità giuridica e perseguano, senza scopo di lucro, fini di interesse pubblico nel campo delle attività culturali.

9) L'istanza per l'iscrizione all'Albo deve essere inviata entro il 30 settembre di ogni anno, corredata della seguente documentazione:

a) Atto Costitutivo e Statuto dal quale si rilevi l'assenza di finalità di lucro nella propria attività. In mancanza di tale indicazione è necessaria l'espressa dichiarazione che gli eventuali utili sono reinvestiti in attività sociali;

b) Provvedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica da parte della Giunta Regionale o della competente Prefettura;

c) Relazione sulla attività svolta negli ultimi due anni per la promozione dell'arte, della storia, delle tradizioni e della cultura della Regione, accompagnata da documentazione dalla quale si evincano la risonanza e la diffusione delle iniziative realizzate nonché il collegamento con altri soggetti culturali regionali, nazionali e internazionali.

10) L'iscrizione nell'Albo Regionale viene disposta dal Settore Istruzione e Cultura, previo parere obbligatorio del Comitato scientifico di cui all'articolo 14 della Legge, che è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

11) Possono chiedere. il riconoscimento di "Istituzione di alta cultura" - e l'iscrizione alla Sezione Speciale i soggetti iscritti nell'Albo Regionale di cui all'articolo 6 della Legge, che svolgano attività documentate di studio, ricerca, formazione e sperimentazione nel settore artistico, musicale, storico, filosofico e umanistico di interesse nodale per la cultura del nostro tempo.

12) Per i soggetti legalmente costituiti dopo il 24 marzo 2003, data di pubblicazione sul BURC della Legge n. 7/2003, tali attività documentate devono essere svolte da almeno tre anni .

13) L'istanza per il riconoscimento di "Istituzione di alta cultura" e per l'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo Regionale va inviata entro il 30 settembre di ogni anno corredata di una documentata relazione sulla ampia e autorevole attività svolta nell'ultimo triennio nel campo della ricerca, della formazione culturale e della sperimentazione, con pubblicazioni, studi, analisi, atti di seminari, workshop ed eventuale indicazione di prestigioso e qualificato partenariato scientifico.

14) Il riconoscimento di "Istituzione di alta cultura" è disposto dalla Giunta previo parere obbligatorio del Comitato scientifico di cui all'articolo 14 della Legge.

15) L'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo Regionale viene disposta dal Settore Istruzione e Cultura, sulla base del riconoscimento di cui al punto precedente.

16) La Regione concede contributi:

16.1 "ordinari" ai soggetti iscritti nell'Albo Regionale e nella Sezione Speciale, di cui agli articoli 6 e 7 della Legge, per le attività istituzionali;

16.2 "speciali" ai soggetti inseriti nella Sezione Speciale, di cui articolo 7 della Legge, per le attività non ricorrenti e di particolare rilevanza culturale.

17) I contributi annuali, ordinari e speciali sono concessi in misura pari al 30% del costo delle iniziative, nel limite massimo rispettivamente di E. 50.000,00 ed E 500.000,00 per gli interventi di cui al punto 16.1, e di E 100.000,00 per gli interventi di cui al punto 16.2.

18) La Regione può concedere, altresì, contributi "straordinari", i chi oneri non gravano sul FUC, non cumulabili con i contributi di cui al punto 16, per sostenere iniziative culturali di particolare interesse non comprese nel piano annuale e programmate in collaborazione con l'Assessorato Regionale alla Cultura.

19) Possono inoltrare richiesta di contributi per iniziative di promozione culturale, così come individuate nell'articolo 2 della Legge, le Associazioni, le Fondazioni, le Istituzioni e le Società iscritte nell'Albo Regionale di cui all'articolo 6 della Legge e quelle iscritte nella Sezione Speciale dell'Albo di cui all'articolo 7 della citata normativa.

20) I soggetti richiedenti non possono ricevere per la stessa iniziativa altri contributi dalla Regione Campania ed eventuali ulteriori contributi concessi, pubblici o privati, non possono superare, cumulati con il contributo regionale, il 60% del costo totale della medesima iniziativa.

21) Le istanze di concessione di contributo, redatte in carta semplice in conformità del modello di cui all'allegato 1, chiuse in plico recante sul frontespizio la dicitura "L.R. 7/200V, sono inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Campania - Settore Cultura - C.D. Isola A/6 - 80143 Napoli, entro il termine, perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione.

22) Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al punto precedente farà fede la data del timbro postale di spedizione;

23) All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) il progetto, redatto in base allo schema di cui all'allegato 2, che deve contenere la scelta dell'obiettivo, la descrizione della coerenza progettuale con la programmazione regionale in materia, le puntuali fasi attuative, le azioni promozionali previste, l'analisi dei risultati conseguiti;

b) la dichiarazione con autocertificazione, redatta ai sensi, del DPR 28/12/2000 n. 445 , articolo 38, sulla base dello schema di cui all'allegato 3, con la quale si specifichi di non aver richiesto, per le stesse iniziative, altri contributi alla Regione Campania e di aver/non avere richiesto o ottenuto contributi pubblici o privati, i quali non superino, cumulati con il contributo regionale, il 60% del costo totale della iniziativa stessa. Nella dichiarazione è altresì indicato l'eventuale contributo già ricevuto nel biennio antecedente l'anno di realizzazione della manifestazione;

c) il Piano finanziario della iniziativa, redatto in conformità dello schema di cui all'allegato 4, con specifica delle entrate e delle uscite e relativo pareggio; le voci di spesa relative al funzionamento della struttura e al personale interno all'organizzazione e che a qualsiasi titolo Partecipi alla realizzazione dell'evento non possono superare, a pena dì inammissibilità, il 30% dei costi complessivi e devono essere chiaramente indicate in un paragrafo del piano finanziario delle uscite;

d) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, redatta in conformità dell'allegato 5;

e) la scheda, di partecipazione di eventuali partner interessati, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato 6, debitamente sottoscritta ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445, articolo 38;

f) l'eventuale Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese in corso di validità.

24) Non sono prese in considerazione le domande prodotte in modo incompleto, oltre il termine Previsto o che richiedano un contributo superiore ai limiti di cui al precedente punto 17.

25) Il competente Settore verifica la regolarità formale delle domande e della documentazione allegata, Predisponendo gli atti preliminari per la formazione di una apposita graduatoria.

26) Le istanze Pervenute, verificata la loro ammissibilità, sono valutate in conformità ai criteri ed ai relativi Punteggi previsti nella tabella allegata con il numero 7.

27) Definita l'attribuzione dei punteggi per ogni singola istanza, con decreto dirigenziale è formata la graduatoria degli ammessi, ai quali è concesso il contributo ordinario nel limite percentuale del 30% del costo delle iniziative e comunque non superiore, a quanto fissato nel citato punto 17 di questi criteri, secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria.

28) A parità di punteggio degli ammessi, la graduatoria è formata in base all'ordine cronologico, desunto dalla data del timbro postale di spedizione delle istanze.

29) La graduatoria dei beneficiari è pubblicata nel BURC e nel Portale Regionale.

30) Ai fini della vigilanza di cui all'articolo 13 della Legge e della eventuale revoca mi caso di irregolarità, la Regione si riserva la facoltà di monitorare l'attuazione delle iniziative, anche tramite sopralluoghi prima, durante o dopo lo svolgimento dell'iniziativa culturale.

31) La Regione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Regione la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

PRESO ATTO che per l'anno 2003, come disposto dalla Legge Regionale 5 agosto 2003 n. 15, al fine di consentire la realizzazione di attività di promozione culturale agli Enti, Istituti ed Associazioni che hanno

fatto regolare richiesta di contributi in vigenza delle Leggi Regionali 3 gennaio 1983 n. 4 e 6 maggio 1985 n. 49, successivamente abrogate dalla Legge Regionale 14 marzo 2003 n. 7, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, ha formulato un programma di intervento;

VISTA la L.R. n. 7/2003;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari per la promozione culturale in attuazione della L.R. 14/03/2003, n. 7, così come in narrativa riportati, dal punto i al punto 31;

- di approvare, altresì, la modulistica di cui ai punti 21 e 23 dei richiamati criteri, modulistica che, allegata al presente provvedimento, dal n. 1 al n. 6, ne forma parte integrante;

- di approvare, infine, l'allegato 7, anch'esso parte integrante provvedimento, contenente la sintesi dei criteri e dei relativi punteggi assegnabili per la formulazione delle graduatorie degli aventi diritto al contributo;

- di trasmettere il presente provvedimento all'AGC n. 17 e al Settore Istruzione e Cultura per gli adempimenti conseguenziali;

- di disporre la pubblicazione sul BURC e sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino